

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO EX ART. 7, COMMA 1, L.R. 26/2009**SEZIONE I****(Elenco Regionale delle Organizzazioni del COMES)****1) Istituzione**

1. E' istituito presso la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale – Settore Programmazione della Rete distributiva dei Carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti, l'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2009 n. 26 (d'ora innanzi Elenco).
2. Il Settore Programmazione della Rete distributiva dei Carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti (d'ora innanzi Settore) cura, ogni anno, l'aggiornamento dell'Elenco e la sua pubblicazione sul BURP, dandone adeguata pubblicizzazione nelle forme ritenute idonee.
3. Il Settore svolge, altresì, le funzioni di supporto organizzativo alla Consulta del Commercio Equo e Solidale, istituita ai sensi del successivo paragrafo 6.

2) Composizione

1. Sono iscritti all'Elenco i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) Organizzazioni del commercio equo e solidale (d'ora innanzi COMES) in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4 e dell'accreditamento rilasciato dall'AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio equo e solidale) o dal WFTO (World Fair Trade Organization), enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale e internazionale;
 - b) Organizzazioni del COMES che, pur non essendo in possesso dell'accreditamento di cui alla lett. a), presentano i requisiti di cui al paragrafo 4.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni, corrispondenti alle categorie di soggetti operanti nel COMES:
 - SEZIONE I: Organizzazioni del COMES accreditate dall'AGICES o dal WFTO;
 - SEZIONE II: Organizzazioni del COMES di cui alla lettera b) del comma 1, i cui requisiti di iscrizione siano stati accertati dalla Consulta di cui al paragrafo 6.
3. Le Organizzazioni iscritte nella Sezione II non possono accedere direttamente ai finanziamenti e alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 5 lett. c) e d) della l. r. 26 cit.

3) Modalità di iscrizione

1. Le Organizzazioni che intendono iscriversi all'Elenco devono presentare apposita istanza al Settore.
2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Atto costitutivo (redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata);
 - b) Statuto e/o Regolamento di funzionamento (nella versione allegata all'atto costitutivo, comprensiva di eventuali successive modifiche);
 - c) Bilancio ovvero rendiconto dell'ultimo esercizio regolarmente approvato;
 - d) Relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno.
3. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, verificata la sussistenza dei requisiti, il Dirigente del Settore dispone l'iscrizione nell'Elenco.
4. L'iscrizione nella Sezione II dell'Elenco viene disposta previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla Consulta di cui al paragrafo 6.

4) Requisiti d'iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 l. r. 26 cit., per essere iscritti nell'Elenco i soggetti devono:
 - a) essere costituiti in forma collettiva e democratica: le organizzazioni devono essere costituite in forma di società di persone ovvero di società cooperative ovvero come ente associativo. Le decisioni concernenti i piani strategico-operativi, l'investitura nelle cariche

sociali, le modifiche statutarie ed il bilancio o rendiconto devono essere assunte secondo regole ispirate al principio democratico;

- b) operare senza scopo di lucro: le organizzazioni devono essere costituite nelle forme stabilite dalla legge in modo da garantire la natura non lucrativa dell'ente, che deve essere specificata nell'atto costitutivo o nello statuto prevedendo il divieto di distribuire gli utili ovvero il rimando alle leggi in materia mutualistica ed ai principi della mutualità prevalente.
- c) operare stabilmente nel territorio regionale: l'operatività dei soggetti deve ricomprendere, come ambito territoriale, il Piemonte attraverso la presenza sul territorio di almeno una sede operativa dotata di struttura organizzativa e attiva da un periodo non inferiore ad un anno;
- d) svolgere attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione di prodotti del commercio equo e solidale: lo statuto o l'atto costitutivo ovvero il piano strategico-operativo, approvato dai soci, devono riportare tra le finalità prevalenti la promozione dei principi del COMES, come esplicitati dall'art. 2 della Carta Italiana dei criteri del COMES. La prevalenza deve trovare riscontro nelle attività effettivamente svolte attraverso l'evidenziazione nel bilancio ovvero nel rendiconto di una percentuale maggioritaria dei ricavi complessivi derivante dalla vendita di prodotti del COMES. Almeno il 90% dei costi evidenziati in bilancio per l'acquisto di beni non strumentali devono concernere forniture rese da cooperative sociali, produttori biologici, biodinamici o che utilizzano tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, fornitori editoriali di pubblicazioni in materia di consumo critico o di tematiche attinenti.

5) Sospensione, revoca dei benefici e cancellazione

1. Il Settore può effettuare, in qualsiasi momento, d'ufficio ovvero a seguito di segnalazioni di irregolarità, controlli circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
2. A tale fine può richiedere agli iscritti e agli enti certificatori qualsiasi documento ritenuto utile a verificare il rispetto dei requisiti medesimi. Il reiterato rifiuto a presentare i documenti richiesti ovvero l'accertata momentanea perdita di uno dei requisiti determina la sospensione temporanea dall'Elenco.
3. La sospensione può avere una durata massima di 60 giorni, trascorsi inutilmente i quali, viene disposta, sentita la Consulta di cui al successivo paragrafo 6, la cancellazione dall'Elenco.
4. La cancellazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti in assenza dei requisiti medesimi.

SEZIONE II (Consulta del Commercio Equo e Solidale)

6) Composizione

1. Al fine di individuare un organismo rappresentativo in grado di esprimere all'Amministrazione Regionale il punto di vista unitario del mondo del COMES, è istituita la Consulta Regionale del Commercio Equo e Solidale (di seguito denominata Consulta) composta dall'Assessore Regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni del COMES iscritte in una delle sezioni dell'Elenco.
2. Ai lavori della Consulta possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, in relazione alla specificità delle tematiche trattate, un rappresentante per ciascuna associazione di rappresentanza del comparto del commercio equo e solidale e delle imprese cooperative che vantino tra i loro soci organizzazioni del COMES.

7) Competenze

1. Compete alla Consulta:
 - a) esprimere pareri e formulare proposte sul provvedimento annuale di programmazione degli interventi regionali in materia di COMES, da adottare da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, l.r. 26 cit;
 - b) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta Regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate al COMES;

- c) formulare proposte per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del COMES;
- d) formulare proposte per la realizzazione di iniziative culturali e divulgative nonché azioni di sensibilizzazione mirate a diffondere il COMES;
- e) esprimere parere vincolante, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delle Organizzazioni iscritte nella Sezione I , circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, l.r. 26 cit in capo ai soggetti che facciano istanza di iscrizione alla Sezione II dell'Elenco;
- f) esprimere parere sulle proposte di cancellazione dall'Elenco.

8) Funzionamento

1. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione delle rispettive Organizzazioni, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.
2. La cancellazione dall'Elenco comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante designato.
3. La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà più uno degli aventi titolo.
4. La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti.
5. La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute.
6. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. E' ammessa la delega scritta a favore di altri componenti.
8. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, da adottarsi in coerenza con le linee guida di emanazione regionale.
10. Nell'ambito della funzione di supporto di cui al paragrafo 1, punto 3, il Settore provvede a:
 - a) predisporre e inviare le convocazioni;
 - b) redigere i verbali;
 - c) fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
 - e) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni della Consulta;
 - f) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE III (Norme transitorie)

9) Termine di validità

1. La disciplina che prevede e regola la Sezione II dell'Elenco cesserà di avere efficacia decorsi 24 mesi dall'adozione del presente provvedimento ovvero alla data, se antecedente, della stipula della Convenzione tra Regione Piemonte e AGICES per lo svolgimento dell'attività di accreditamento, a livello regionale, delle Organizzazioni del COMES.

10) Norma di prima applicazione

1. In sede di prima costituzione, in deroga al disposto del paragrafo 8, punto 3, la Consulta sarà validamente costituita con la nomina di tutti i rappresentanti delle Organizzazioni iscritte nella Sezione I dell'Elenco, le cui designazioni siano pervenute entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intervenuta iscrizione.